

Art. 1**Oggetto del Regolamento**

1. L'attività professionale di estetista, in conformità a quanto previsto dall'art.1 dalla legge1/90, comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
2. Il presente regolamento disciplina l'esercizio nel Comune di Vittoria, ivi compresa la frazione di Scoglitti, dell'attività di estetista dovunque esercitata, sia in luogo pubblico che privato, anche a titolo gratuito.
3. Sono escluse dalla disciplina del medesimo regolamento le prestazioni di carattere medico-terapeutico.
4. Sono considerati mestieri affini, ai sensi dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1963, nr. 161, come sostituito dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1970, nr. 1142, le altre attività inerenti l'adeguamento estetico dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume, quali: Truccatore, visagista, manicure e pedicure estetico, tricologo.

Art. 2**Normativa di riferimento**

1. L'attività di estetista è disciplinata dalle seguenti fonti normative:
 - a) dalla legge 4 Gennaio 1990, nr. 1 "Disciplina dell'attività di estetiste";
 - b) dalla legge regionale 23 maggio 1991, nr. 35;
 - c) dal decreto legge 31 gennaio 2007, nr. 7 - convertito con legge 2 aprile 2007 nr. 40, art. 10;
 - d) dal decreto legislativo 26 Marzo 2010, nr. 59 art. 78;
 - e) dal decreto legislativo n. 147/2012, artt. 15, 16;
 - f) dal presente regolamento;
 - g) da ogni altra normativa statale o comunitaria attinente il settore.

Art. 3**Modalità di esercizio**

1. L'attività di estetista può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla legge n. 1/1990 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11/10/1986 n. 713 e ss.mm.ii. nonché dalle direttive U.E.

Art. 4**Forma giuridica**

1. L'attività di estetista e mestieri affini può essere svolta, in forma di impresa individuale o nelle forme societarie di persone o di capitali:
 - a) nella sede dell'impresa stessa, anche unitamente a quella di acconciatore. E' in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività;
 - b) nel domicilio dell'esercente, a condizione che i locali, gli ingressi ed i servizi igienici siano separati dagli altri adibiti ad abitazione, abbiano idonea sala d'attesa e siano consentiti i controlli e rispettati tutti i criteri stabiliti dalle leggi e dal presente regolamento;La suddetta attività deve essere assicurata in sede fissa dal titolare autorizzato all'esercizio dell'attività o da un suo addetto all'uopo incaricato, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 della legge n. 1/1990.
2. Non e' ammesso lo svolgimento dell'attività di estetista in forma ambulante o di posteggio.
3. Ai sensi dell'art. 7 della legge n.1/90 le imprese di estetiste possono esercitare la vendita al dettaglio o comunque cedere alla propria clientela prodotti cosmetici, o altri beni accessori, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, senza necessità di titolo per il commercio al dettaglio, secondo il dispositivo della legge regionale 28/99.

Art. 5

Commissione Consultiva Comunale

1. Ai sensi dell'art. 2-bis della legge 12 aprile 1963, nr. 161 come modificato dalla legge 23 dicembre 1970 nr. 1142 è prevista la Commissione Comunale Consultiva.

La Commissione Comunale Consultiva esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito alla redazione del regolamento e sue modifiche e per ogni questione riguardante le problematiche relative all'applicazione del presente regolamento e della normativa di settore.

La predetta Commissione esercita le medesime funzioni anche per le attività di acconciatore.

2. Essa è composta da:

- a) Presidente, ai sensi del d. lgs 267/2000 individuato nella figura del Dirigente della Direzione Sviluppo Economico, o dal suo delegato;
- b) tre rappresentanti della categoria artigianale degli acconciatori, degli estetisti e mestieri affini;
- c) tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- d) dall'autorità sanitaria, Responsabile del Settore Igiene Pubblica dell'ASP;
- e) dal comandante della Polizia Municipale o da suo delegato;
- f) Da un rappresentante della commissione provinciale per l'artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria, residente nel comune interessato.

3. La funzione di Segretario della Commissione è svolta da un dipendente del competente servizio amministrativo della Direzione Sviluppo Economico.

4. La Commissione è nominata con apposito decreto del Sindaco e dura in carica cinque anni o comunque è legata al suo mandato; i suoi membri possono essere rieletti.

5. I componenti della Commissione possono essere sostituiti, nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validità della Commissione, a seguito di dimissione o di morte, o per decadenza pronunciata nel caso di mancata partecipazione alle riunioni senza giustificato motivo per tre volte consecutive. In caso di sostituzione, la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva designato il membro sostituito.

6. L'avviso di convocazione della Commissione, con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, è inviato dal presidente almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di giustificata urgenza la convocazione potrà avvenire con qualunque mezzo di convocazione entro le 24 (ventiquattro) ore precedenti.

7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

8. Per le partecipazioni alla Commissione, compresi eventuali dipendenti fuori dall'orario di servizio, è prevista la corresponsione del gettone di presenza nella misura stabilita per legge.

Art. 6

Caratteristiche e destinazione d'uso dei locali

1. L'attività di estetista deve essere svolta in locali all'uso destinati, separati da quelli adibiti ad altre attività.

2. I locali impiegati per l'esercizio dell'attività devono disporre delle caratteristiche indicate dal regolamento edilizio e dal regolamento di igiene vigenti.

3. La superficie minima dei locali destinati all'esercizio dell'attività di estetista non può essere inferiore a mq. 50, compresi i servizi.

4. Caratteristiche generali. Gli esercizi di estetista devono disporre di uno o più locali operativi da destinare all'utenza, al cui interno devono essere allestite le postazioni di lavoro, intese come gli spazi dove viene effettuato qualsiasi trattamento estetico e la zona per l'attesa dei clienti.

5. Superficie. Le postazioni di lavoro devono essere ricavate in vani di superficie conforme a quanto prescritto dal vigente regolamento edilizio in materia di luoghi di lavoro. All'interno dei vani possono essere realizzate cabine per trattamenti estetici, delimitate da pareti di altezza minima di m. 2 e aperte nella parte superiore, con una luce minima dal soffitto di almeno cm. 50, in modo da consentire l'aerazione e l'illuminazione naturale indiretta, ad

eccezione delle cabine dove il cliente sosta senza la presenza continuativa dell'operatore (solarium, idromassaggio, bagno turco, ecc.) Ogni cabina deve disporre di una superficie utile minima di mq. 6 (al lordo degli arredi e se comprendono il lettino), ad eccezione delle cabine adibite alle prestazioni di seguito elencate, per le quali è consentita una superficie minima di mq. 4:

- manicure e pedicure estetico,
- pulizia del viso, trucco e altri trattamenti al viso;
- solarium viso;
- solarium integrale ad assetto verticale a "doccia".

I trattamenti estetici che richiedono l'impiego di lampade abbronzanti o di lampade con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti ed infrarossi devono essere eseguiti esclusivamente in appositi vani o cabine.

La zona di attesa può essere compresa in locali di lavoro a condizione che sia disponibile una superficie minima, attrezzata con posti a sedere, di mq. 3, in aggiunta alla superficie operativa; nel caso in cui tale zona sia ricavata in un vano separato, la superficie minima del medesimo deve essere pari a mq. 9.

6. Altezza minima. I vani o le cabine adibiti all'esercizio dell'attività, indifferentemente dal numero degli addetti impegnati, devono avere altezza libera media non inferiore a m. 2,70.

7. Illuminazione ed aerazione. Gli ambienti di lavoro devono disporre di finestre o altri infissi vetrati, in grado di garantire i parametri d'illuminazione naturale prescritti dalla vigente normativa in materia d'illuminazione dei luoghi di lavoro. Inoltre, gli ambienti di lavoro e la zona d'attesa devono disporre di finestre o altri infissi apribili in grado di garantire i parametri d'aerazione naturale prescritti dalla vigente normativa in materia d'aerazione nei luoghi di lavoro.

8. Dotazioni funzionali minime. I vani operativi o le cabine devono essere dotati dei seguenti accessori minimi: lavabo con acqua corrente calda e fredda, distributore di sapone liquido applicato alla parete; distributore di sapone liquido applicato alla parete; distributore di salviette a parete o asciugamani monouso; contenitore dei rifiuti apribile a pedale e costruito in materiale impermeabile e disinfettabile; rotolo di carta monouso per coprire il lettino o la poltrona. Le superfici di lavoro e di appoggio devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.

Le cabine o i locali, destinati esclusivamente all'abbronzatura mediante apparecchiature solarium, possono essere dotati del solo contenitore dei rifiuti e del rotolo di carta monouso.

Nei locali o cabine dove si effettuano i trattamenti che comportano la permanenza del solo utente (sauna, idromassaggio, solarium ecc.) deve essere presente, facilmente individuabile e raggiungibile dall'utente, un campanello di chiamata.

All'esterno di vani o cabine ove sono installate lampade che emettono raggi ultravioletti deve essere apposto in modo visibile un cartello recante il simbolo che indica la presenza di sorgenti che emettono radiazioni non ionizzanti. All'interno di tali postazioni devono essere esposti, in modo visibile, dei cartelli recanti avvertenze e controindicazioni in merito alle esposizioni alle radiazioni ultraviolette.

9. Pareti. Le pareti devono avere superficie impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza. Le pareti del locale o cabina solarium non dovranno essere realizzate o rivestite con materiali riflettenti o trasparenti.

10. Pavimenti. I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

11. Doccia. Per tutti i trattamenti al corpo, quali massaggi, applicazione di fanghi o di calore, solarium, bagno turco, sauna e quant'altro, l'esercizio deve disporre di doccia accessibile direttamente dalle cabine dove gli stessi vengono eseguiti o collocata in appositi locali. L'accesso al box doccia non può avvenire direttamente dal wc. La superficie operativa delle cabine non può computare il box doccia. Il box o locale doccia deve essere dotata di apposito campanello di chiamata. Le pareti devono avere superficie impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile per almeno m. 2,00 di altezza. I pavimenti devono avere una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole, facilmente lavabile e disinfettabile.

12. Servizi igienici. Ogni esercizio deve disporre dei servizi igienici minimi prescritti per i luoghi di lavoro. Nel sistema di autocontrollo deve essere previsto apposito procedimento di sanificazione del wc dopo ogni accesso.

Devono avere il vaso ad occlusione idraulica ed il lavabo con acqua corrente calda e fredda, un distributore di sapone liquido e asciugamani a perdere. Se presso l'attività operano più di cinque addetti è necessaria la disponibilità di un ulteriore bagno, salvo che l'operatore dimostri l'esistenza di serie complessità della struttura e/o di vincoli urbanistici. Gli esercizi che svolgono attività per entrambi i sessi devono avere bagni separati.

13. Fermo restando i requisiti strutturali minimi richiesti per le singole attività di estetista e di acconciatore, negli esercizi in cui vengono svolte contemporaneamente tali attività possono essere utilizzate in comune le strutture destinate a servizi igienici, spogliatoio, ripostiglio e locale ricezione attesa, purchè la superficie sia adeguata alle reali necessità di ambedue le attività. Le superfici operative minime per l'esercizio congiunto devono rispettare i criteri imposti dai rispettivi regolamenti e rimanere separate per le distinte attività

14. Alle prescrizioni del presente articolo può derogarsi nei casi di subingresso in esercizio preesistente e di attività svolta presso il domicilio dell'esercente. In quest'ultimo caso i locali ed i servizi devono disporre delle caratteristiche indicate nel superiore art. 4 ed essere dotati, inoltre, di servizi igienici separati da quelli adibiti a civile abitazione; devono essere, altresì, consentiti i controlli previsti da parte delle competenti autorità e rispettare tutte le norme che disciplinano l'esercizio della medesima attività.

Art. 7

Requisiti professionali, strutturali e strumentali per lo svolgimento dell'attività

1. L'esercizio dell'attività di estetista può essere effettuato da singoli, nella forma di impresa artigiana ricorrendone i presupposti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni o nelle forme societarie di persone o capitali.
2. Ai sensi dell'art. 3, della L. n. 1 del 04/01/1990 l'esercizio dell'attività di estetista necessita di apposita qualifica professionale conseguita, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, attraverso il superamento di esame tecnico – pratico, preceduto dallo svolgimento:
 - a) di un corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue, seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso un'impresa di estetista;
 - b) oppure di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure un'impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso un'impresa di estetista, come disciplinato dalla L. n. 25/1955 e ss. mm. ii, della durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria e seguita da appositi corsi regionali di almeno 300 ore di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
 - c) oppure di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso un'impresa di estetista accertata attraverso l'esibizione di documentazione rilasciata dall'INPS, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla superiore lettera b).

Il periodo di attività di cui alla presente lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla superiore lett. b)

I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al superiore comma 1 sono organizzati ai sensi dell'art. 6 della citata L. n. 1/1990.

3. Non costituiscono titoli di riconoscimento della qualificazione professionale gli attestati o diplomi rilasciati a seguito di frequenza di corsi di scuole professionali che non siano stati espressamente autorizzati o riconosciuti dagli organi dello Stato o delle Regioni.

4. Nell'impresa artigiana gestita in forma di società anche cooperativa, la qualificazione professionale deve essere posseduta da tutti i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività .

Nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge 8 agosto 1985, nr.443, i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetiste devono essere comunque in possesso della qualificazione professionale di cui all'art. 3 della legge 1/1990.

5. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista deve essere disposto, ai sensi dell'art. 78 D.lvo 59/2010 integrato con D.lvo 147/2012, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale.

Il Responsabile Tecnico garantirà la propria presenza durante lo svolgimento dell'attività di estetista e deve essere iscritto al REA contestualmente alla trasmissione della S.C.I.A.

Art.8

Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza dei locali e delle attrezzature.

1. Chiunque eserciti l'attività di estetista deve operare nel rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza vigenti in materia.
2. La vigilanza sugli aspetti igienico-sanitari e di tutela e sicurezza dei lavoratori e degli utenti è esercitata dall'ASP competente per territorio.
3. Chiunque eserciti l'attività di estetista deve garantire le condizioni per l'assenza di situazioni che possono costituire pericolo per il personale e per i clienti, il benessere del microclima, la facile e completa pulizia dei locali, arredi e attrezzature.
4. Gli impianti tecnologici sono realizzati nel rispetto delle normative vigenti e se, previsto, sono sottoposti a verifiche periodiche. Le apparecchiature utilizzate devono avere le caratteristiche di conformità. Le strutture, gli impianti e le apparecchiature devono essere mantenute in condizioni di efficienza e sicurezza.
5. Gli esercizi devono essere dotati di impianti o apparecchiature per la disinfezione e sterilizzazione dell'attrezzatura utilizzata, qualora non siano impiegate attrezzature monouso. Gli attrezzi taglienti devono essere di tipo monouso o sottoposti a sterilizzazione. Gli attrezzi monouso devono essere mantenuti in confezione originale sino al momento del loro utilizzo.
6. Prima di iniziare ciascun servizio, il personale deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone. I prodotti cosmetici utilizzati devono essere conformi alle disposizioni della legge nr. 713/86 e conservati nelle rispettive confezioni originali. La manipolazione delle diverse sostanze deve comunque avvenire nel rispetto di quanto contenuto nelle specifiche schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.
7. Tutto il personale addetto alle attività oggetto del presente Regolamento è fatto obbligo di usare un abbigliamento che consenta di notare lo stato di pulizia.
8. Il personale deve essere informato sugli eventuali rischi connessi all'impiego di prodotti (ad es. allergizzanti) ed essere dotato degli opportuni dispositivi di protezione individuale.
Il personale deve assicurarsi, prima di eseguire i trattamenti, che il cliente non sia affetto da forme allergiche nei confronti dei prodotti utilizzati né di altri materiali che vengano a contatto con la cute (ad es. guanti in lattice).
9. La biancheria usata non può essere riutilizzata prima che sia lavata con prodotto detergente e disinfettante e deve essere ben separata da quella pulita e comunque conservata in recipienti chiusi da idoneo coperchio a tenuta.
10. Per ogni sede operativa dell'impresa deve essere redatto a cura del titolare o legale rappresentante un protocollo di disinfezione, sanificazione e sterilizzazione dei locali e delle attrezzature utilizzate.
11. Chiunque operi nell'esercizio deve essere in possesso di idoneità fisica, attestata da apposita certificazione rilasciata dall'ASP, con particolare riguardo all'assenza di patologie infettivo-contagiose e deve, inoltre, sottoporsi alle disposizioni del protocollo di cui al superiore comma 10.
12. Presso gli esercizi devono essere disponibili presidi di primo soccorso.

Art.9

Norme sanitarie e di sicurezza per gli addetti

Il personale addetto all'esercizio dell'attività di estetista deve essere in possesso di idoneità fisica, attestata da apposita certificazione medica di sana e robusta costituzione, con particolare riguardo all'assenza di patologie infettivo-contagiose.

Art.10

Segnalazione certificata inizio attività e comunicazioni.

1. L'esercizio dell'attività di estetista sul territorio comunale, ivi compresa la frazione di Scoglitti, consegue alla presentazione, alla competente Direzione Sviluppo Economico del Comune di Vittoria, di apposita Segnalazione

Certificata di Inizio Attività (successivamente definita **Scia**) ai sensi dell'art. 78 d. lgs n.59 del 26 marzo 2010, e per gli effetti di cui al d.l. 31 maggio 2010, nr. 78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010, nr. 122.

2. A norma del punto 2 del comma 4 – bis dell'art. 49 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla Legge 30 luglio 2010, nr. 122, che ha sostituito integralmente l'art. 19 della legge 7 Agosto 1991, n. 241, l'attività oggetto della **Scia** può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa all'Ente comunale.

3. Ai sensi della superiore normativa, l'esercizio dell'attività di estetista, rientrando nell'alveo delle altre attività artigianali, dipende esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti richiesti dalla legge, ed è preceduto dalla sola presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) all'Ufficio competente. Inoltre, per come sancito dall'art. 10 della Legge 40/2007, si intendono decaduti i preesistenti vincoli numerici e quantitativi imposti dalla precedente normativa, trattandosi di attività oramai liberalizzate, non più subordinate al rilascio di autorizzazioni o licenze che configurano un'attività discrezionale dell'Amministrazione. Ne consegue che anche il compito e la funzione della Commissione Consultiva Comunale di cui al precedente art. 5, sono oltremodo rideterminati, esaurendosi nell'espressione del preventivo parere, obbligatorio ma non vincolante, propedeutico all'approvazione o modifica del presente Regolamento.

4. La **Scia** è redatta su apposito modello disponibile presso i competenti uffici comunali e deve contenere i seguenti requisiti essenziali.

- a) I dati anagrafici completi del richiedente;
- b) I dati dell'impresa ed eventuale autocertificazione della sua iscrizione, se già avvenuta, negli Albi delle imprese tenuti dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- c) Dichiarazione in originale del possesso della prevista qualificazione professionale, conseguita ai sensi dell'articolo 3, 8 e 13 della legge 4/01/1990 n.1, del richiedente e di tutti i soci e dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetista, nonché del responsabile nel caso di società non artigiana,
- d) l'ubicazione dei locali in cui verrà svolta l'attività e la dichiarazione circa la loro conformità alle normative urbanistiche ed edilizie e, in particolare, la compatibilità della destinazione d'uso con l'esercizio dell'attività di estetista;
- e) dichiarazione di aver adempiuto agli oneri di natura igienico-sanitaria;
- f) dichiarazione di avere rispettato ogni altra disposizione contenuta nel presente regolamento;
- g) dichiarazione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni (legge antimafia);

5. Alla **Scia** devono essere allegati:

- a) planimetria in scala 1:100 dei locali con l'indicazione della superficie adibita a laboratorio e quella dei servizi, della posizione delle attrezzature e degli arredi;
- b) certificato di destinazione d'uso urbanistico conforme alla attività che si deve svolgere e/o asseverazione, a firma congiunta del tecnico e della ditta, concernente i prescritti requisiti di agibilità dei locali o la destinazione d'uso conforme;
- c) Per i locali antecedenti al 1942: autocertificazione del proprietario, relazione tecnica, visura catastale, certificazione di conformità degli impianti elettrico e di aerazione, estremi dell'autorizzazione allo scarico;
- d) Certificato o attestato della qualifica professionale di cui alla L.n. 1/90, anche in copia autenticata;
- e) elenco delle attrezzature utilizzate;
- f) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, trattandosi di società;
- g) parere igienico sanitario rilasciato dal competente servizio SIAV ASP nr. 7 Ragusa;
- h) certificato di idoneità sanitaria rilasciato dall'ASP;
- i) Copia dell'atto concernente la disponibilità dei locali, debitamente registrato (titolo di possesso, contratto di locazione o quant'altro).

6. Copia della **Scia**. è conservata presso la sede dell'impresa e deve essere esposta in modo ben visibile al pubblico insieme alle tabelle relative alle tariffe delle prestazioni di cui al successivo articolo 14, essa va, inoltre, esibita su richiesta degli organi preposti al controllo.
7. Coloro che esercitano l'attività presso enti, istituti, associazioni e, eccezionalmente, presso il domicilio del cliente devono recare con sé copia della **Scia** ed esibirla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
8. Sono soggetti alla stessa presentazione di apposito modulo Scia, debitamente documentato per la parte di riferimento, il trasferimento, l'ampliamento di sede, qualsiasi variazione societaria e/o del responsabile tecnico.
9. La cessazione dell'attività di estetista dev'essere comunicata all'Ufficio con allegata la SCIA e/o le precedenti autorizzazioni abilitanti allo svolgimento dell'attività.

Art. 11

Procedimento di verifica

1. Il responsabile del procedimento, entro 60 giorni dal ricevimento della **Scia**, di cui al precedente art. 10 dà inizio alla verifica di quanto in essa dichiarato, ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/90 e ss. mm. ii.
2. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge il responsabile del servizio adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla vigente normativa l'attività di che trattasi entro un termine fissato dall'Amministrazione, comunque non inferiore a giorni trenta, secondo quanto previsto all'articolo 19, comma 3, della legge 241/90 come modificato dall'art. 49 comma 4 – bis del d.l. 78/2010 convertito con l.122/2010.
3. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà falsi o mendaci, l'Amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali nonché di quelle previste dal DPR 445/2000, può sempre ed in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al comma 2.

Art. 12

Ripartizione del territorio

1. Ai fini del presente regolamento il territorio comunale è considerato zona unica.

Art. 13

Orari

1. Gli orari di apertura della attività di estetista sono disciplinati dalla vigente normativa che regola la materia.
2. E' fatto obbligo ai titolari di attività di estetista di tenere esposto, in luogo ben visibile al pubblico, un cartello con gli orari adottati, che deve essere reso pubblicamente noto all'esterno dell'esercizio anche nelle ore di chiusura.

Art. 14

Tariffe

1. Le tariffe delle prestazioni debbono essere esposte in luogo ben visibile al pubblico sia dall'interno che dall'esterno dell'esercizio e debbono comprendere tutti i servizi forniti, senza sovrapprezzi o altre somme non espressamente indicate.

Art. 15

Sospensione e cessazione volontaria dell'attività

1. E' consentita la sospensione volontaria dell'attività, previa comunicazione alla competente Direzione Sviluppo Economico, fino ad un massimo di un anno. Decorso il superiore termine, qualora l'attività non venga ripresa, la stessa si intende cessata e la sua riattivazione deve essere comunicata come nuova attività, con apposita **Scia**, debitamente documentata, ai sensi del superiore articolo 10.
2. La sospensione di cui al superiore comma, così come l'eventuale cessazione volontaria dell'attività vanno comunicate entro il termine massimo di giorni trenta dalla loro decorrenza.

Art. 16

Sanzioni e ricorsi

1. Ai sensi del comma 1 dell'art. 12 della legge 4 gennaio 1990, nr. 1, nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza i prescritti requisiti professionali è inflitta la sanzione amministrativa da € 516,00 ad € 2.582,00, con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, nr. 689.

2. Ai sensi del comma 2 dell'art. 12 della legge 4 gennaio 1990, nr. 1, nei confronti di chi esercita l'attività di estetista senza la prescritta S.C.I.A. , per come ampiamente specificata nell'art. 10 del presente Regolamento, è inflitta la sanzione amministrativa da € 516,00 ad € 1.033,00.

3. Ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 267/00 e nel rispetto delle procedure di cui alla legge n. 689/81, alle violazioni delle altre disposizioni previste nel presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00.

4. Gli atti in materia di attività di estetista e mestieri affini, sono impugnabili dinnanzi al T.A.R. competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto stesso.

5. E' disposta la sospensione coattiva dell'attività.

a) Qualora nell'esercizio dell'attività vengano meno in tutto o in parte i requisiti di carattere igienico sanitario previsti dalla normativa vigente in materia;

b) qualora nell'impresa venga a mancare un responsabile tecnico qualificato.

La sospensione è disposta fino al ripristino delle condizioni di esercizio, che deve avvenire nel termine di un anno. Decorso il superiore termine, l'attività può essere nuovamente iniziata solo con apposita **Scia** ai sensi dell'articolo 10.

6. In caso di reiterazione delle violazioni di cui al presente regolamento il Responsabile della Direzione Sviluppo Economico, previa diffida, dispone la sospensione dell'attività, da uno a 30 giorni in funzione della gravità della violazione segnalata dai competenti organi di controllo ed ispettivi. L'interessato viene diffidato a regolarizzare la posizione entro il termine di centoottanta giorni, decorso inutilmente tale termine il responsabile della Direzione Sviluppo Economico dispone la chiusura dell'attività.

Art. 17

Attività abusive

1. Il Dirigente della Direzione Sviluppo Economico ordina la cessazione dell'attività quando questa venga esercitata senza la preventiva presentazione della S.C.I.A. di cui al superiore art. 10, disponendo la chiusura immediata dei locali.

2. Qualora l'ordine non venga eseguito, si dispone l'esecuzione forzata a spese dell'interessato.

Art. 18

Disposizione finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle fonti normative indicate all'articolo 2, ai regolamenti comunali e ad ogni altra norma in materia.

2. Il presente regolamento sostituisce quello approvato dal Comune di Vittoria con deliberazione consiliare n. 21 del 09/02/1999 ed entra in vigore il primo giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 19

Ius Superveniens

Dare atto che, qualora a seguito di variazioni legislative intervengano mutamenti nella materia oggetto della presente regolamentazione, le stesse, nelle more dell'aggiornamento, operano automaticamente.